



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "I.ALPI"

Via Vitulanese, 48 Montesarchio (BN)

Segreteria tel/fax 0824834094

bnic855006@istruzione.it bnic855006@pec.istruzione.it icalpimontesarchio.gov.it

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA NEI LABORATORI

1. Entrando nel Laboratorio, come in qualsiasi altro locale dell'Istituto, controllare il piano di evacuazione per memorizzare i percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza;
2. Lungo le vie di fuga è vietato sistemare sgabelli, sedie, poltroncine, zaini o qualsiasi altro elemento che possa costituire intralcio ed ostacolo durante un eventuale caso di emergenza;
3. Osservare le norme di legge e le misure predisposte dal Personale dell'Istituto ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
4. Si ricorda che, gli alunni di una classe, ai fini della sicurezza, sono equiparati ai lavoratori dipendenti e come tali sono soggetti a rispettare tutta la normativa legata alla prevenzione anti-infortunistica ed alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
5. L'accesso al laboratorio è vietato al personale non addetto e agli alunni non accompagnati dal personale;

I DOCENTI CHE UTILIZZANO IL LABORATORIO DEVONO:

- Riportare sul registro delle presenze il loro nome, la data e l'ora, la classe ed eventuali segnalazioni in merito allo stato dell'aula e delle apparecchiature.
- Adottare le opportune norme di sicurezza nell'uso delle macchine elettriche, robot, stampanti 3D, microscopio e qualsiasi altra attrezzatura presente in laboratorio.
- Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione sia dei dispositivi sia degli applicativi in essi installati che degli impianti elettrici.
- Fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza.
- Vigilare affinché gli studenti osservino le norme di sicurezza previste.

GLI STUDENTI CHE ACCEDONO AL LABORATORIO DEVONO:

- In corridoio, nell'attesa di entrare in laboratorio, non creare intralcio o confusione agli altri studenti.
- Tenere un comportamento che garantisca l'igiene sul posto di lavoro.
- Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle apparecchiature in esso presenti, simile a quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico.
- Comunicare tempestivamente all'insegnante eventuali manomissioni, danni o irregolarità riscontrati nell'aula o nelle attrezzature.
- Non utilizzare alcuna apparecchiatura, macchina, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante.
- Non modificare la configurazione dei dispositivi e dei pacchetti di software in esso installati.
- Durante la permanenza in laboratorio, non è consentito introdurre alimenti o bevande e di conseguenza né mangiare, né bere.

DEFINIZIONE DI PREPOSTO

(ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e D.Lgs. 81/2008 e smi)

Il preposto è definito "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO

1. Oltre al personale incaricato, si individua come preposto l'insegnante teorico o tecnico-pratico che in quel momento conduce una determinata attività laboratoriale, per gli assistenti tecnici si individua il DSGA;

2. Ai sensi del DM 382 del 29/9/98, si identificano come lavoratori gli studenti quando coinvolti nelle attività di laboratorio;

3. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lg 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre ai sensi della **legge n. 215/2021** in presenza di "*non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale*", il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

- e) intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- f) interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- g) se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.